

CONTRATTO	
Per la fornitura del servizio di catering in occasione degli eventi organizzati dal	
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori	
presso la sede Istituzionale dell'Ente.	
CIG B10E88FBC3	
FRA	
II CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,	
PAESAGGISTI E CONSERVATORI, con sede in Roma, Via di Santa Maria	
dell'Anima n. 10, cap. 00186, C.F. 80115850580, qui rappresentato dal dott.	
Francesco Nelli, nella sua qualità di Direttore dell'Ente (di seguito, per brevità,	
"CNAPPC" o "Committente")	
E	
PEPE CATERING DUE srl, C.F. e Partita IVA 06934461002, con sede legale	
in Fonte Nuova, via Palombarese n.430, cap. 00013, qui rappresentata da	
Toscani Ivana, nella sua qualità di Rappresentante Legale (di seguito, per	
brevità, "Fornitore"),	
nel seguito, congiuntamente, "Parti"	
PREMESSO CHE	
Il CNAPPC intende affidare la fornitura del servizio di catering in occasione	
degli eventi che si riserva di organizzare presso la propria sede istituzionale.	
 Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano	
quanto segue.	



ARTICOLO 1
RICHIAMO PREMESSE
Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
ARTICOLO 2
OGGETTO
Con il presente Contratto il CNAPPC affida al Fornitore, che accetta,
l'esecuzione della fornitura indicata in epigrafe e nello specifico:
Il CNAPPC affida la fornitura del servizio di catering in occasione degli eventi
organizzati presso la propria sede istituzionale fino ad un massimo di 20 eventi,
come meglio specificato nel successivo Articolo 5.
ARTICOLO 3
CONDIZIONI CONTRATTUALI
1.Nell'espletamento della Fornitura e di ogni altra prestazione dovuta ai sensi
 del presente Contratto, il Fornitore è tenuto ad osservare tutte le norme,
disposizioni, condizioni, prescrizioni e quant'altro previsto o richiamato nel
presente Contratto e nei documenti indicati all'art. 15 (Documenti facenti parte del
Contratto), i quali tutti ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur
quando non siano materialmente allegati al presente atto, in quanto il Fornitore
dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza
eccezione alcuna.
2.Al presente Contratto saranno applicate:
a) le "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori, servizi e
forniture del CNAPPC" che non saranno materialmente allegate al



Contratto stesso, in quanto pubblicate sul sito www.awn.it; il Fornitore	
dichiara di averne preso piena e approfondita conoscenza.	
ARTICOLO 4	
DURATA	
La fornitura è prevista per un periodo di 24 mesi dalla stipula del contratto e	
fino ad un massimo di 20 eventi istituzionali.	
ARTICOLO 5	
IMPORTO	
1.L'importo presunto della fornitura oggetto del presente Contratto è pari ad €	
27.000,00 IVA esclusa.	
2.A seconda delle esigenze dei singoli eventi il CNAPPC potrà richiedere menu	
di importo superiore o inferiore al menu standard concordato, fermo restando	
l'importo massimo contrattuale stabilito.	
3.L'importo che il CNAPPC riconoscerà al Fornitore è di € 45,00 per persona	
IVA esclusa (menu standard per almeno 30 persone ad evento).	
4.In caso di eventi con un numero di partecipanti inferiore a 30 unità e	
comunque non inferiori a 20, il costo del menu standard sarà di € 48,00 per	
persona IVA esclusa.	
5.Nel servizio, è prevista anche la presenza di due (2) camerieri, senza ulteriori	
 costi a carico del CNAPPC.	
 6.Nell'importo è incluso anche il servizio di allestimento degli spazi necessari	
 alla somministrazione ed il servizio di pulizia e ripristino dei locali al termine	
 degli eventi.	
 7.Rilevata la natura delle prestazioni si rende necessario procedere alla	
	Pag. 3/12



redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
(DUVRI), ed allegato al presente contratto (Allegato 2);
gli oneri da interferenza sono pari ad € 00,00.
ARTICOLO 6
PAGAMENTI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA –
 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
 1.Al presente Contratto si applicano le previsioni del D.lgs. 192/2012, le cui
 disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi
 previsioni delle CGC richiamate nel precedente art. 3 comma 2.
 2.Il pagamento avverrà, per ogni singolo evento, a seguito di emissione di
 fattura elettronica da parte del Fornitore, soggetta alla disciplina dello Split
Payment (scissione dei pagamenti).
3.Il Fornitore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni
eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri
 subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte
di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi
dovuti. Il Fornitore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il
Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata
 effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o
 subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
4.Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle
Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di
 regolarità contributiva.
5. Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del
,



codice identificativo di gara (CIG), del Codice Univoco Ufficio (CUU), anche	
la dicitura recante l'indicazione "S (scissione dei pagamenti)" nel campo	
"Esigibilità Iva", la ragione o denominazione sociale esatta del Fornitore, il suo	
Codice fiscale o partita IVA, il numero di persone per le quali è stato espletato	
il singolo servizio, l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato	
all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, e, in tal caso, l'indicazione del	
cessionario o del beneficiario, il Centro di Costo (ove previsto) e le modalità	
richieste per il pagamento.	
6.Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente contratto è quello	
indicato in epigrafe e il Codice Univoco Ufficio (CUU) è UFPXLX.	
7.Il pagamento sarà, pertanto, effettuato dal CNAPPC, a mezzo bonifico	
bancario, sul conto corrente dedicato, entro 30 giorni dall'emissione della	
fattura, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità	
costituisce valore di quietanza con salvezza del CNAPPC da ogni	
responsabilità conseguente.	
 8.Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento	
riporteranno il codice identificativo di gara (CIG).	
9.È obbligo del Fornitore comunicare per iscritto al CNAPPC ogni modifica	
 relativa ai dati trasmessi con la predetta nota.	
10.Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.	
ARTICOLO 7	
CAUZIONE DEFINITIVA	
 Non è prevista cauzione definitiva data la natura del contratto.	
	Pag. 5/12
1	1 ag. J/ 14



ARTICOLO 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1.Il CNAPPC si impegna a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione della presente fornitura, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i). 2. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016 (General Data Protection Regulation), di seguito "GDPR", si rende noto che: a) Titolare del trattamento è il CNAPPC, con sede in Roma, Via Santa Maria dell'Anima n. 10, contattabile per l'esercizio dei diritti previsti nel GDPR o per ulteriori esigenze legate al trattamento dei dati personali, all'indirizzo privacy@cnappc.it; b) Il CNAPPC ha nominato un Data Protecion Officer (DPO) contattabile all'indirizzo dpo@cnappc.it; c) I dati saranno trattati nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Contratto e saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i 3 anni dalla data di cessazione del rapporto; d) I dati saranno trattati generalmente presso gli uffici dal personale del CNAPPC istruito e formato alla tutela della sicurezza e riservatezza dei dati e che opera in qualità di soggetti autorizzati al trattamento (designati), inoltre, non saranno comunicati a terzi, salvo che tale operazione sia necessaria per adempiere a disposizioni normative in materia;



e) Solo in caso di necessità, inoltre, i dati personali potrebbero essere trattati	
per far valere o difendere un diritto del titolare nelle sedi competenti;	
f) La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lett.	
b), c) ed f);	
g) I diritti riconosciuti dal GDPR, tra i quali il diritto di accedere ai dati; di far	
aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i	
dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento	
dei dati che lo riguardano, ove ne ricorrano le condizioni, possono essere	
esercitati rivolgendosi al CNAPPC, Via Santa Maria dell'Anima n. 10 – 00186	
Roma, ovvero al Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) ai recapiti	
sopra indicati;	
h) L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito	
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre	
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art.	
77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.	
ARTICOLO 9	
MODIFICHE DEL CONTRATTO	
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	
VARIAZIONI	
AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI	
1. Le modifiche e le variazioni al presente Contratto sono ammesse, senza	
ricorso ad una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni	
previste dall'art. 120 del D. Lgs 36/2023.	
2.Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, comma 1 lett. a), il CNAPPC	
	Pag. 7/12



unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di aumentare	
o diminuire le prestazioni, fino al 20% dell'importo del Contratto).
L'Appaltatore presta sin d'ora il proprio consenso ad eseguire le ulterior	i
prestazioni derivanti da tale modifica, agli stessi prezzi, patti e condizion	i
previsti contrattualmente.	
3.Le modifiche, che possono comportare l'aumento o la diminuzione delle	2
prestazioni, acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione	
di entrambe le parti di apposito atto aggiuntivo al Contratto. In nessun caso, i	1
Fornitore potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le	
modifiche non autorizzate	
ARTICOLO 10	
PENALITÀ	
1.In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore,	
o adempimento non conforme agli standard pattuiti, per cause non dipendenti	
da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, saranno applicate	
le seguenti penali:	
- uno per mille dell'importo totale per il ritardo nell'adempimento;	
- uno per mille dell'importo totale per adempimento non conforme agli	
standard pattuiti;	
- uno per mille dell'importo totale in caso di mancanza, anche parziale, dei	
camerieri;	
- uno per mille dell'importo totale in caso di mancata pulizia post evento;	
- uno per mille dell'importo totale in caso di mancato ripristino degli spazi	
adibiti all'evento;	
	Dam 0/10



- in caso di inadempimento, anche del singolo evento, il CNAPPC non verserà
alcun importo al Fornitore.
Tutte le penalità sopra descritte, sono distinte e cumulabili fino ad una
concorrenza massima pari al 10% dell'importo del contratto.
Le penali saranno applicate deducendo il relativo importo dai corrispettivi
dovuti al Fornitore.
2.In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà del CNAPPC
di risolvere il Contratto stesso, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 11
(Risoluzione), e di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento
 dell'eventuale maggior danno sopportato dal CNAPPC.
ARTICOLO 11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
 PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ
1.La risoluzione del Contratto è disciplinata, oltre che dal presente articolo,
dall'art 122 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 14 delle CGC in quanto compatibile
con la normativa applicabile al presente Contratto.
2.La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui il CNAPPC dichiari al
Fornitore, a mezzo posta elettronica certificata, che intende valersi della
clausola risolutiva.
3.Nel caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Pag. 9/12



ARTICOLO 12 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 CGC, il CNAPPC si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, senza necessità di motivazione alcuna dandone comunicazione al Fornitore con posta elettronica certificata. ARTICOLO 13 DOMICILIO E COMUNICAZIONI 1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il Fornitore dichiara il proprio domicilio in Fonte Nuova, via Palombarese n. 430, cap. 00013, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s'intenderà trasferito presso il Municipio di competenza, salva l'applicazione dell'art 17 delle CGC. Il Fornitore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in Fonte Nuova, via Palombarese n. 430, cap. 00013, che gli è stato attribuito il Codice Fiscale e Partita IVA 06934461002. email: info@pepecatering.it, pec: pepecatering@fbnetpec.it. 2.Non saranno opponibili al CNAPPC eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio del CNAPPC medesimo. 3.Il CNAPPC - la cui denominazione è "Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori" - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma – Via di Santa Maria dell'Anima n. 10, Codice Fiscale n. 80115850580, email: direzione@cnappc.it, pec: direzione.cnappc@archiworldpec.it.



ARTICOLO 14
CONTROVERSIE
TRANSAZIONE
14.1 CONTROVERSIE
1.In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa
all'esecuzione della Fornitura, il Fornitore non avrà in ogni caso diritto di
sospendere la Fornitura, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2.Il Fornitore resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni del
CNAPPC senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e
ciò sotto pena di risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del
presente Contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare al
CNAPPC.
14.2 TRANSAZIONE
1.Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
presente Contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto di
quanto previsto all'art. 212 del D.lgs. 36/2023.
ARTICOLO 15
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
1.Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti
elencati nel comma successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur
se essi non siano allegati al presente atto in quanto il Fornitore, con la
sottoscrizione del presente contratto, ne dichiara piena ed approfondita
conoscenza.



2.Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto: a) Il presente Contratto; b) Le "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori, forniture e servizi del CNAPPC" disponibili sul sito www.awn.it; c) Dichiarazione del Fornitore rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. (Allegato n. 1); d) DUVRI - documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Allegato 2). Il presente contratto consta di n.12 pagine e viene sottoscritto digitalmente dal Fornitore e dal Direttore del CNAPPC. Il Fornitore prende atto — apponendo a tal fine al presente contratto una	
b) Le "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori, forniture e servizi del CNAPPC" disponibili sul sito www.awn.it; c) Dichiarazione del Fornitore rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. (Allegato n. 1); d) DUVRI - documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Allegato 2). Il presente contratto consta di n.12 pagine e viene sottoscritto digitalmente dal Fornitore e dal Direttore del CNAPPC.	
e servizi del CNAPPC" disponibili sul sito www.awn.it; c) Dichiarazione del Fornitore rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. (Allegato n. 1); d) DUVRI - documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Allegato 2). Il presente contratto consta di n.12 pagine e viene sottoscritto digitalmente dal Fornitore e dal Direttore del CNAPPC.	
c) Dichiarazione del Fornitore rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. (Allegato n. 1); d) DUVRI - documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Allegato 2). Il presente contratto consta di n.12 pagine e viene sottoscritto digitalmente dal Fornitore e dal Direttore del CNAPPC.	
artt. 1341 e 1342 del c.c. (Allegato n. 1); d) DUVRI - documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Allegato 2). Il presente contratto consta di n.12 pagine e viene sottoscritto digitalmente dal Fornitore e dal Direttore del CNAPPC.	
d) DUVRI - documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Allegato 2). Il presente contratto consta di n.12 pagine e viene sottoscritto digitalmente dal Fornitore e dal Direttore del CNAPPC.	
(Allegato 2). Il presente contratto consta di n.12 pagine e viene sottoscritto digitalmente dal Fornitore e dal Direttore del CNAPPC.	
Il presente contratto consta di n.12 pagine e viene sottoscritto digitalmente dal Fornitore e dal Direttore del CNAPPC.	
Fornitore e dal Direttore del CNAPPC.	
Il Fornitore prende atto – apponendo a tal fine al presente contratto una	
seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di aver letto,	
prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per	
gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e	
condizioni, potenzialmente qualificabili "vessatorie", contenute nel presente	
contratto e negli allegati allo stesso, nonché nelle Condizioni Generali, è	
contenuta nell'Allegato n. 1 approvato e sottoscritto autonomamente e	
separatamente dal Fornitore medesimo.	
Firmato digitalmente da:	
FRANCESCO NELLI	
ABBESCATERING DEPOSIEN.	.1
Via Palombarese, 430 00013 FONTE NUOVA (RM) Pag	g. 12/12
1	prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili "vessatorie", contenute nel presente contratto e negli allegati allo stesso, nonché nelle Condizioni Generali, è contenuta nell'Allegato n. 1 approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente dal Fornitore medesimo. Firmato digitalmente da: FRANCESCO NELLI Data: 02/04/2024 11:12:13

Ĭ	
Allegato	n 1
Dichia	razione dell'Appaltatore rilasciata ai sensi e per gli
effetti d	li cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c.
Contratto	stipulato con PEPE CATERING DUE srl, C.F. e Partita IVA
06934461	1002, per la fornitura del servizio di catering in occasione degli eventi
organizza	ti dal CNAPPC presso la propria sede istituzionale.
CIG: B10	DE88FBC3.
DICHI	ARAZIONE DELL'APPALTATORE RILASCIATA AI SENSI E
PEI	R GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL C.C.
Il sottoso	critto Toscani Ivana, nella sua qualità di Rappresentante Legale della
società P	EPE CATERING DUE srl, C.F. e Partita IVA 06934461002, con
sede legal	le in Fonte Nuova via Palombarese n.430, cap. 00013
	DICHIARA
di avete l	letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente,
con la se	eguente sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341,
comma	2 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole e condizioni,
potenzial	mente qualificabili "vessatorie" e precisamente:
a) nel Co	ontratto sottoscritto in data odierna:
	(i) Articolo 2 (Oggetto);
	(ii) Articolo 5 (Importo);
(iii) Articolo 6 (Pagamenti – Regolarità contributiva - Tracciabilità
	dei flussi finanziari);
	(iv) Articolo 9 (Modifiche e del contratto durante il periodo di
	efficacia – variazioni aumento o diminuzione delle prestazioni);

(v) Articolo 10 (Penalità);	
(vi) Articolo 11 (Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti	
e irregolarità);	
(vii) Articolo 12 (Recesso unilaterale dal Contratto);	
(viii) Articolo 15 (Documenti facenti parte del contratto).	
b) nelle Condizioni Generali di Contratto di cui all'art. 15 del Contratto:	
(i) Articolo 3 (Obblighi di riservatezza);	
(ii) Articolo 8 (Recesso dal Contratto);	
(iii) Articolo 10 (Modifiche del contratto);	
(iv) Articolo 12 (Trattamento dei dati personali);	
(v) Articolo 13 (Clausola risolutiva espressa – Risoluzione);	
(vi) Articolo 14 (Controversie e foro competente);	
(vii) Articolo 15 (Penali);	
(viii) Articolo 17 (Domicilio e comunicazioni).	
Letto, confermato e sottoscritto.	
1 - 1001	
Via Palombarese, 430	
00013 FONTE NUOVA (RM) P. IVA 06934461002 - Tel. 06.90.50.347	
	,

CNA : SSSS

Consiglio Nazionale degli Architetti, Planificatori, Paesaggisti e Conservatori

Via Santa Maria dell'Anima, 10 - 16 - 00186 ROMA (RM)
Tel.: 066889901 - Fax: 06 6879520
Internet: http://www.awn.it - E-Mail: direzione.cna@awn.it

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

obblighi connessi ai contratti d'appaito o d'opera o di somministrazione

(Art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA: | ROMA, 22/03/2024

REVISIONE: | v0

IL DATORE DI MVORO COMMITTENTE

IL DATORE DI LAVORO DITTA ESTERNA

PEPE CATERING DUE S.r.I.

CerTus-LdL by Guido Cianokulii - Copyright ACCA software S.p.A.

PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale;

 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
- D.L. 25 glugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
- L. 18 glugno 2009, n. 69;
- L. 7 luglio 2009, n. 88:
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbralo 2010, n. 25;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- L. 4 giugno 2010, n. 96;
- L. 13 agosto 2010, n. 136;
- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n, 310;
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
- L. 1 ottobre 2012, n. 177;
- L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
- D.L. 28 glugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- L. 29 luglio 2015, n. 115;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
- D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;
- D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;
- D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;
- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;
- D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;
- D.I. 02 maggio 2020;
- D.Lgs. 1 glugno 2020, n. 44;
- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;
- D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
- D.I. 11 febbraio 2021;
- D.I. 20 dicembre 2021;
- D.I. 27 dicembre 2021.

Nel capitoli successivi sono riportate, ai sensi dell'art. 26 del sopra citato decreto, le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia stato possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Modalità di elaborazione

Il datore di lavoro ha promosso -ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008- la cooperazione ed il coordinamento con il datore di lavoro della ditta appaltatrice, elaborando, all'esito, il presente documento.

Contenuti del documento

Il presente documento contiene, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. 81/2008:

una descrizione delle attività oggetto di appalto; le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente lavorativo, in cui è destinata ad operare la ditta esterna, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla ditta committente in relazione alla propria attività;

un'unica relazione -evidenza della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro- indicante le misure di prevenzione e protezione attuate per l'attività oggetto di appalto, da coordinarsi con le attività

lavorative interne al fine di ridurre i rischi derivanti da interferenze.

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI

dati aziendali della ditta committente

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi azlendali della ditta committente, ovvero la ragione sociale e le generalità del datore di lavoro.

AZIENDA

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI

Ragione sociale

Indirizzo

CAP

Città

Telefono

FAX Internet

E-mail

Codice Fiscale

Partita IVA

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Via Santa Maria dell'Anima, 10 - 16

00186

ROMA (RM)

066889901

06 6879520

http://www.awn.it

direzione.cna@awn.it

Arch. Massimo Crusi

80115850580 80115850580

Datore di Lavoro

Nominativo

Oualifica

Indirizzo

CAP

Telefono

E-mail

Città

Internet

Presidente Consiglio Nazionale CNAPPC - Datore di Lavoro

Via Santa Maria dell'Anima, 10 - 16

00186

Roma (RM)

066889901

http://www.awn.it

massimo,crusi@cnappc.it direzione.cnappc@archiworidpec.it

DATI IDENTIFICATIVI DITTA ESTERNA

dati aziendali della ditta esterna e oggetto dell'appalto

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi aziendali della ditta appaltatrice, ovvero la ragione sociale e le generalità del datore di lavoro.

Ditta esterna

Ragione sociale

PEPE CATERING DUE S.R.L.

Tipo impresa

Appaltatrice

Indirizzo

VIA PALOMBARESE 430

CAP

00013

Città

Fonte Nuova (RM)

E-mail

Info@pepecatering.it pepecatering@fbnetpec.it

Codice Fiscale

06934461002

Partita IVA

06934461002

Datore di lavoro

Nome Cognome Ivana

Qualifica

Toscana

Datore di Lavoro

Oggetto dell'appalto

Servizio distribuzione cibi preparati durante gli eventi

DESCRIZIONE delle ATTIVITA'

descrizione delle attività svolte dalla ditta esterna

Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi da interferenze e l'indicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione (riportate nel capitolo "COORDINAMENTO delle INTERFERENZE") sono state precedute da un'attenta analisi circa le caratteristiche delle singole attività oggetto di appalto.

Tali attività lavorative sono state dettagliatamente descritte, nelle rispettive parti fondamentali, con un'analisi attenta delle specifiche mansioni espletate dagli addetti della ditta esterna e con l'indicazione delle eventuali attrezzature di lavoro o sostanze o preparati chimici eventualmente impiegati.

Descrizione dettagliata delle attività

Le attività caratteristiche che l'Impresa aggludicataria deve svolgere nei vari locali nella sede del CNA, sono quelle che risultano dal contratto d'appalto e che sinteticamente si possono così riassumere:

- · Distribuzione pasti con sistema self service nelle aree attrezzate preposte
- · Servizio bar nelle aree attrezzate preposte
- · Consegna dei cibi già preparati
- · Erogazione del servizi di catering

I locali destinati all'appaltatore per lo svolgimento dell'attività sono idonei allo scopo e come tali sono riconosciuti dall'appaltatore.

INFORMAZIONE sui RISCHI

informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate

(Art. 26, comma 1, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.l. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, si è provveduto a fornire alla ditta esterna dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Misure di emergenza

La ditta esterna è stata adeguatamente informata sul contenuti del Piano di Emergenza e di Evacuazione (P.E.E.) adottato in azienda.

În particolare sono state fornite istruzioni deltagliate in merito a:

le azioni che i lavoratori della ditta esterna devono mettere in atto in caso di incendio;

le procedure adottate per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori della ditta esterna, nonché dalle altre persone presenti.

Inoltre, il datore di lavoro della ditta esterna e i lavoratori da lui implegati sono stati informati, anche mediante un sopralluogo conoscitivo dei luoghi di lavoro in cui dovranno operare, in merito a:

le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;

il sistema di rivelazione e di allarme incendio:

il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;

l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;

l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica;

l'ubicazione delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche;

l'ubicazione delle valvole di Intercettazione del gas e di altri fluidi combustibili.

Rischi specifici dell'ambiente di lavoro

Il datore di lavoro della ditta esterna, inoltre, è stato adeguatamente informato sui contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) adottato in azienda, al fine di individuare i rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i lavoratori della ditta esterna.

In particolare, l'analisi dei fattori di rischio trasmissibili ai lavoratori presenti ha consentito di effettuare una valutazione consapevole del rischi da interferenze e quindi l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla loro minimizzazione.

Le aree ed i momenti d'interferenze che possono verificarsi tra l'impresa e quella dell'attività del CNA sono i sequenti:

-trasferimento dei materiali nei locali previsti

-distribuzione del pasti o bevande

-aree comuni durante gli eventi

Nessun dipendente del Consiglio Nazionale Architetti, ospite o frequentatore, puo' accedere ai locali destinati ad uso esclusivo

Pericoli indotti dal Committente:

I rischi che si possono generare sono individuati nei seguenti punti;

-1 caratteristiche dei luoghi di lavoro;

-2 implanti tecnologici;

3 presenza di dipendenti e frequentatori e di eventuali altri Appaltatori.

Valutazioni Rischi:

Di seguito la valutazione dei punti precedenti:

1-l'ambiente di lavoro, le procedure adottate ed il rispetto della normativa di sicurezza rendono i rischi relativamente bassi e non e non prevedono ulteriori adempimenti per ridurii uleriormente.

2-gli impianti tecnologici presenti nella sede del CNA, risultano conformi all'uso.

3-a presenza di dipendenti non puo' generare alcun tipo di rischio prevedibile.

A questo è allegato le squadre di emergenza presenti nell'organico del CNA.

In particolare tutti dipendenti della Ditta esterna devono conoscere perfettamente tutti gli ambienti in cui sono chiamati a svolgere le loro attività (non solo l'area concessa, ma anche le altre aree con particolare riferimento alle vie di esodo, le uscite di sicurezza e i punti di raccolta.

Molto importante è memorizzare la posizione delle attrezzature di emergenza e antincendio (estintori, idranti, ecc.) individuandone il tipo e quindi le caratteristiche specifiche d'impiego.

Anche i nominativi dei dipendenti dell'Appaltatore che sono stati addestrati per gli interventi di emergenza devono essere comunicati al Committente affinché siano anch'essi inseriti nell'elenco di cui sopra.

Da quest'analisi risulta che i rischi originati dai luoghi e dalle attività del Committente sono di modesta entità e non richiedono quindi l'adozione di specifiche misure di prevenzione o di coordinamento.

Pericoli indotti dall'Appaltatore:

- -1 Movimento del carichi per l'approvigionamento dei cibi preparati e per il trasporto nella sede.
- -2 presenza ed uso di sostanze pericolose;
- -3 possibile caduta o sversamento di cibi o bevande sul calpestio durante il trasferiento;
- -4 possiblle caduta o sversamento di cibi o bevande sul calpestio durante la loro consumazione da parte dei fruitori:

Valutazioni Rischi:

Di seguito la valutazione dei punti precedenti:

- -1 non si intravedono rischi specifi o procedura da osservare, il carico e scarico dei materiale dovrà avvenire dagli accessi scondari senza occupare gli spazi destinati alle vie d'esodo
- 2- L'uso di fiamme libere di prodotti Inflammabili o comunque pericolosi rappresenta un rischio evidente all'Interno delle aree; a tale rischio sono prevalentemente esposti i lavoratori dell'appaltatore che ha quindi l'onere di gestirio. Si evidenzia solamente che questi rischi possono, in caso non siano opportunamente controllati, interessare anche la sede. Si rammenta pertanto un'accurata gestione con il massimo rispetto delle norme applicabili.
- 3-Particolare attenzione richiedono tutte quelle attività che prevedono il trasporto dei cibi all'interno degli ambienti nelle sale di meeting. E' possibile che si verificano cadute o versamenti di cibi o bevande che per potrebbero causare scivolamenti e cadute. I cibi liquidi specialmente se sono molto caldi devono essere contenuti in recipienti con chiusura con bioccaggio sicuro.
- 4-Durante la consumazione di bevande o cibi è frequente la caduta di parti di essi. Ciò comporta un evidente rischio di infortunio per caduta o anche per scivolamento che può produrre per riprendere l'equilibrio distorsioni o contratture muscolari.

In queste situazioni la sorgente del rischio è causata dagli ospiti dell'evento e le vittime possono essere sia i dipendenti del CNA restitutio sia quelli dell'appaltatore.

Polché l'intervento necessario per eliminare il pericolo è a carico dell'appaltatore si configura una situazione di rischi indotti che prevede l'adozione di procedure volte a eliminare o a limitare il rischio intervenendo subito con la pulizia del pavimento o delimitando e segnalando in modo chiaro il pericolo.

In conclusione tra le attività del committente e quelli dell'appaltatore sono rischi da interferenze tali da richiedere misure di sicurezza particolari oltre a quelle organizzative e procedurali sopraindicate.

Informazioni accessorie

Il datore di lavoro della ditta committente rimane a disposizione del datore di lavoro o dei lavoratori della ditta esterna per rispondere alle ulteriori ed eventuali richieste di informazioni che reputassero necessarie preliminarmente o durante lo svolgimento delle attività appaltate.

COORDINAMENTO delle INTERFERENZE

coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

(Art. 26, comma 2, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato l'esito della cooperazione e del coordinamento intercorsi tra i datori di lavoro al fine di eliminare o, quantomeno, ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori -di entrambe le aziende- durante i lavori oggetto di appaito, nel rispetto dei principi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Descrizione dettagliata del coordinamento

Nel successivo paragrafo sono indicate le misure di prevenzione e protezione poste in essere dalle aziende, di comune accordo, al fine di eliminare o, ove ciò non sia stato possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività della ditta esterna (attività esterne) -che si svolgono all'interno dei luoghi di lavoro della ditta committente- e le attività correntemente effettuate dalla ditta committente (attività interne).

Allestimento di aree delimitate

Per il deposito del materiali necessari alla lavorazione della ditta esterna è individuata ed allestita un'apposita ed idonea area interna al luogo di lavoro

Per le esigenze della lavorazione della ditta esterna è individuata, allestita e delimitata un'apposita zona interna all'azienda.

Misure di prevenzione e protezione accessorie

Il datore di lavoro della ditta committente rimane a disposizione del datore di lavoro o dei lavoratori della ditta esterna per rispondere alle ulteriori ed eventuali richieste di informazioni che reputassero necessarie preliminarmente o durante lo svolgimento delle attività appaltate.

APPENDICE

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del piano.

Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti al servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: Il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Viglii del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nel soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'amblto funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dal rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e del requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro:

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, al fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della

popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità:

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Valutazione del rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nei tempo del livelli di salute e sicurezza;

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati

autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il migiloramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurame la più ampia diffusione;

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dal ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza del rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione del rischi:

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione del rischi in ambiente di lavoro:

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere al lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;


Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), dei Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute


Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni del datori e del prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

INDICE

Premessa	pag.	2
Dati identificativi aziendali	pag.	4
Dati identificativi ditta esterna	pag.	5
Descrizione delle attivita	pag.	6
Informazione sui rischi	pag.	7
Coordinamento delle interferenze	pag.	9
Appendice	pag.	10







Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di clascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

PEPE CATERING DUE S.R.L.



HS7WNZ

ll QR Code consente di verilicare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verilica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito utiliciale del

DATI ANAGRAFICI

FONTE NUOVA (RM) VIA PALOMBARESE 430 CAP Indirizzo Sede legale

pepecatering@fbnetpec.it Domicilio digitale/PEC

RM - 999070 Numero REA 06934461002 Codice fiscale e n.iscr. al

Registro Imprese 06934461002 Partita IVA

societa' a responsabilita' limitata Forma giuridica 04/02/2002 Data atto di costituzione

15/02/2002 Data iscrizione 05/12/2023 Data ultimo protocollo Amministratrice Unica TOSCANI IVANA Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA' atliva Stato attività 01/09/2004 Data inizio attività fornitura di pasti preparati Attività prevalente (catering per eventi, banqueting) 56.21 **Codice ATECO**

Codice NACE 56.21 Attività import export Contratto di rete Albi ruoli e licenze sì Albi e registri ambientali

L'IMPRESA IN CIFRE

L'IMPRESA IN CIPIL	SERVICE DE L'ANDRE DE	1
Capitale sociale sottoscritto	10.000,00	V
Addettl al 30/09/2023	66	
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	3	ì
Amministratori	1	•
Titolari di cariche	1	
Sindaci, organi di controlio	1	
Unità locali	0	
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	3	
Trasferimenti di quote	2	
Trasferimenti di sede	0	,H
Partecipazioni (1)	કો	

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA Certificazioni di QUALITA'

DOCUMENTI CONSULTABILI

ISULTABILI
2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018
sì
sì
10

(1) Indica se l'Impresa dellene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote